



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: protocollo@asssvergiate.it

Direttore Generale: Dott. Paolo Stellini

Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

ALLEGATO “A”

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175. - TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche - Analisi della situazione dell’Azienda Speciale ASSSV di Vergiate al 31.12.2019

Con il decreto legislativo in oggetto il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto (in vigore dal 23 settembre 2016) hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il decreto si applica anche agli enti pubblici economici, pertanto le Aziende Speciali ne sono interessate.

Si evidenziano le disposizioni più rilevanti del decreto legislativo:

Definizione di Società a partecipazione pubblica

L’art. 2, enunciando le definizioni, precisa l’ambito di applicazione della disciplina.

Si definiscono società partecipate le società nelle quali una pubblica amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio.

Di particolare interesse sono le definizioni delle situazioni di “controllo”, “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto”, che sono necessarie al fine di individuare le norme del decreto applicabili alle varie tipologie di partecipazioni societarie.

La situazione di controllo è quella descritta dall’art. 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e strategiche relativa all’attività sociale è necessario il consenso unanime di tutte le parti che dividono il controllo. Sono società a controllo pubblico quelle in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano i poteri di controllo sopra descritti.

La situazione di controllo analogo (che contraddistingue le società “in house”) riguarda quelle società controllate nelle quali una pubblica amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Il controllo analogo può essere esercitato tramite una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione socia, e può essere congiunto, con altre pubbliche amministrazioni al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 5, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Un’altra tipologia individuata è quella delle “quotate” - società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotare in mercati regolamentati. Il decreto definisce anche la “partecipazione indiretta”, come quella partecipazione in società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica.

Tipologie di Società

L’art. 3 prevede che la partecipazione pubblica è ammessa solo per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata (anche consortili e anche in forma cooperativa). Inoltre, il decreto detta specifiche disposizioni in merito agli organi di controllo o di revisione legale dei conti delle predette società.



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: protocollo@asssvergiate.it

Direttore Generale: Dott. Paolo Stellini

Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

- **Finalità delle partecipazioni pubbliche**

L'art. 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società o il mantenimento della partecipazione. Le amministrazioni pubbliche, infatti, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società, né acquisire o mantenere partecipazioni (anche di minoranza), in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

In aggiunta al suddetto principio generale, la norma elenca le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
- e) servizi di committenza;
- f) valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Rimane ferma la possibilità di costituire le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o in attuazione della normativa europea sulla gestione dei fondi europei (Gruppi di Azione Locale – GAL).

Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici.

- **Atto deliberativo di costituzione o di acquisizione di partecipazione**

L'art. 5, recependo i principi dettati dalla costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, debba essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo.

Devono essere evidenziate chiaramente le ragioni a fondamento della scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché della sua compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Inoltre, l'amministrazione deve inviare l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che esercita i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 2875. La legge 580/1993 novellata all'art. 2, comma 4 prevede che per il raggiungimento dei propri scopi, le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.

L'articolo 7 prevede che l'atto deliberativo sia adottato con deliberazione dell'organo amministrativo dell'ente (per la Camera di Commercio è competente la Giunta) e sia pubblicato sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente". Con le stesse modalità finora descritte sono adottati gli atti con i quali si approvano le modifiche alle clausole dell'oggetto sociale che determinano cambiamenti rilevanti dell'attività della società, la trasformazione della stessa, la revoca della liquidazione, l'approvazione di patti parasociali, il trasferimento della sede legale all'estero.



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: protocollo@asssvergiate.it

Direttore Generale: Dott. Paolo Stellini

Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

- **Alienazione delle partecipazioni**

L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali, i cui atti deliberativi devono essere adottati con le stesse modalità previste per la costituzione di società o acquisto di partecipazione. L'alienazione è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione analiticamente motivata dell'organo competente, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente.

- **Organi amministrativi**

L'art. 11 detta alcune disposizioni per gli organi amministrativi delle società a controllo pubblico. Per tali società l'organo amministrativo è, di regola, costituito da un amministratore unico, salvo il caso in cui l'assemblea della società disponga, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, che la stessa sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dal Codice civile. In tal caso, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque. In ogni caso la scelta degli amministratori deve assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. Si prevede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di individuare cinque fasce di classificazione delle suddette società nonché definire i limiti massimi dei trattamenti economici degli amministratori, dei titolari e dei componenti degli organi di controllo, dei dirigenti e dei dipendenti, proporzionati alla dimensione dell'impresa, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui, come previsto per i dipendenti pubblici.

Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applica la disciplina della prorogatio delle pubbliche amministrazioni e pertanto gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti nel predetto termine sono prorogati per non più di 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine.

- **Danno erariale**

L'art 12 specifica che, nelle società in house costituisce danno erariale, devoluto alla giurisdizione della Corte dei Conti, il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, causato dagli amministratori, dai dipendenti delle società in house e dai rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

- **Struttura di coordinamento sulle società a partecipazione pubblica**

L'art. 15 prevede l'istituzione nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di una struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo, che possa fornire orientamenti e indicazioni, esercitare poteri ispettivi, e tenere un elenco pubblico, accessibile anche in via telematica, di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti. Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica devono inviare alla struttura segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato o documento richiesto.

- **Società in house e società miste pubblico-private**

L'art. 16 prevede che le società in house possano ricevere affidamenti diretti di contratti pubblici da parte dell'ente pubblico controllante.

L'affidamento diretto presuppone che l'ente pubblico eserciti sulle società un controllo analogo a quella esercitata sui propri servizi e che la società non abbia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge. Pertanto le società in house devono prevedere, nei



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: protocollo@asssvergiate.it

Direttore Generale: Dott. Paolo Stellini

Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

loro statuti, che almeno l'ottanta per cento delle loro attività siano effettuate nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico nonché, per permettere l'esercizio del controllo analogo, possono prevedere l'attribuzione all'ente pubblico socio di particolari diritti e poteri.

A tal fine si dispone che gli statuti delle società in house costituite in società per azioni possano contenere clausole che consentono il controllo analogo, in deroga alle norme di legge che prevedono che la gestione dell'impresa sia attuata esclusivamente dagli amministratori.

Le Società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del codice dei contratti pubblici.

L'art. 17 contiene alcune specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata.

Gestione del personale

L'art. 19 prevede che il reclutamento del personale delle società a controllo pubblico deve avvenire, a pena di nullità, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi previsti per il reclutamento dei dipendenti pubblici. Le pubbliche amministrazioni devono fissare gli obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. In caso di reinternalizzazione di funzioni affidate alla società controllata, prima di poter effettuare nuove assunzioni, si deve avviare una procedura di mobilità per il riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche, transitate alle dipendenze della società controllata. L'art. 25 prevede una ricognizione del personale in servizio, da effettuare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per individuare eventuali eccedenze ed eventualmente trasmettere l'elenco del personale eccedente alla regione nel cui territorio la società ha sede legale e dispone che, fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo ai predetti elenchi regionali.

Trasparenza

L'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurino il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'art. 20 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero ove ricorrano i presupposti di seguito indicati, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, corredati da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove le amministrazioni rilevino:

- a) la società non rientra in alcuna delle categorie previste dall'art. 4;
- b) la società è priva di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) la società svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad un milione di euro;
- e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4.

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmessi alle apposite banche dati, e resi disponibili alla struttura di supporto presso



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI

Autorizzazione Sanitaria A.S.L. della Provincia di Varese n. 80/98

Via G. Di Vittorio, 2 – 21029 Vergiate (VA)

Tel. 0331946093 – Fax 0331946342

P.IVA 02021020124 – e-mail: protocollo@asssvergiate.it

Direttore Generale: Dott. Paolo Stellini

Direttore Sanitario: Dott. Giovanni Zanetta

il MEF e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente. La mancata adozione dei predetti atti - analisi, piano di razionalizzazione e relazione sull'attuazione del piano - comporta la sanzione da euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

L'art. 26, che detta ulteriori disposizioni transitorie, prevede che si proceda alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

– **Società direttamente partecipate dall'Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate al 31.12.2019**

Alla data del 31 dicembre 2019 l'Azienda Speciale Servizi Sanitari di Vergiate non deteneva alcuna partecipazione, diretta od indiretta.

Vergiate, 7.12.2020

Il Presidente del CdA
(Dott. Giampietro Tamborini)

